

**FAQ – FEAMP -MISURA 5.68 “Misure a favore della commercializzazione – Compensazione crisi Ucraina”
Annualità 2023 – Aggiornata a seguito dell’approvazione delle modifiche apportate all’Avviso dalla DGR
698/2023**

PARAGRAFO DI RIFERIMENTO DELL’AVVISO

Paragrafo 16 “Cumulabilità degli aiuti pubblici”

1. DOMANDA

L’indennizzo oggetto della misura 5.68, è cumulabile con il credito di imposta (es. art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115).

RISPOSTA

Si, il credito di imposta (es. art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115), rientra tra le fonti di finanziamento percepite per la medesima finalità della misura 5.68. Pertanto, al fine di evitare la sovra compensazione, il sostegno calcolato sulla misura 5.68, riferito al periodo 24/02/2022 – 31/12/2022, verrà decurtato delle somme già concesse come credito d’imposta **se eccedenti rispetto all’importo massimo erogabile di 360.000,00 euro, ovvero 600.000,00 euro per le imprese di acquacoltura che dimostrino un consumo medio annuo di elettricità superiore a 1.000.000 Kw.**

Si ricorda che il modulo di domanda (Allegato A), contiene una tabella nella quale devono essere dichiarati tutti gli aiuti, anche in regime *de minimis*, **richiesti**, concessi e/o riscossi dal richiedente presso altre Amministrazioni per l’emergenza Ucraina.